

LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA
DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
NELL'APPLICAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE E
DEI GIUDICI DELL'UNIONE EUROPEA

PAGINA BIANCA

II LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI NELL'APPLICAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE E DEI GIUDICI DELL'UNIONE EUROPEA

1. IL RAPPORTO TRA LE NORME DELLA CONVENZIONE E LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA E LA CORTE COSTITUZIONALE

1.1 L'applicazione diretta delle disposizioni della CEDU: la posizione della Corte di giustizia UE e della Corte costituzionale

Consolidando ed affinando l'orientamento espresso nelle precedenti pronunce che avevano affrontato l'argomento¹⁰, la Corte di giustizia UE ha statuito che: *“Il rinvio operato dall'art. 6, par. 3, Tue alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa.”* (Corte di Giustizia UE, 24 aprile 2012, C-571/10).

Perfettamente in linea con la decisione della Corte di giustizia è la giurisprudenza della Corte costituzionale, come ribadita (dopo la sentenza n. 80 del 2011) dalla sentenza del 28 novembre 2012, n. 264, ove la Corte afferma che: *“4.- Ai fini dello scrutinio della questione proposta, giova richiamare la giurisprudenza costituzionale sulla efficacia e sul ruolo delle norme CEDU chiamate ad integrare il parametro dell'articolo 117, primo comma, Cost.”*

A partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, questa Corte ha costantemente ritenuto che «le norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) - integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali» (sentenze n. 236, n. 113, n. 80 - che conferma la validità di tale ricostruzione dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 - e n. 1 del 2011; n. 196 del 2010; n. 311 del 2009).

Nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU, quindi, «il giudice nazionale comune deve preventivamente verificare la praticabilità di un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica» (sentenze n. 236 e n. 113 del 2011; n. 93 del 2010; n. 311 del 2009). Se questa verifica dà esito negativo e il contrasto non può essere risolto in via interpretativa, il giudice comune, non potendo disapplicare la norma interna né farne applicazione, avendola ritenuta in contrasto con la CEDU, nella interpretazione che ne ha fornito la Corte di Strasburgo, e pertanto con la Costituzione, deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., ovvero

¹⁰ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Relazione al Parlamento anno 2011, “L'esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano – Legge 9 gennaio 2006, n. 12”, cap. II par. 2.

all'art. 10, primo comma, Cost., ove si tratti di una norma convenzionale ricognitiva di una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta (sentenze n. 113 del 2011, n. 93 del 2010 e n. 311 del 2009)...

4.2.- In definitiva, se, come più volte affermato da questa Corte (sentenze n. 236, n. 113 e n. 1 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 e n. 239 del 2009, n. 39 del 2008, n. 349 e n. 348 del 2007), il giudice delle leggi non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella data in occasione della sua applicazione al caso di specie dalla Corte di Strasburgo, con ciò superando i confini delle proprie competenze in violazione di un preciso impegno assunto dallo Stato italiano con la sottoscrizione e la ratifica, senza l'apposizione di riserve, della Convenzione, esso però è tenuto a valutare come ed in quale misura l'applicazione della Convenzione da parte della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'art. 117 Cost., come norma interposta, diviene oggetto di bilanciamento, secondo le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza (sent. n. 317 del 2009). Operazioni volte non già all'affermazione della primazia dell'ordinamento nazionale, ma alla integrazione delle tutele”.

Le posizioni espresse non sembrano, dunque, in linea con la giurisprudenza dominante della Corte di Strasburgo.

La Corte di giustizia, in effetti, prima di passare alla verifica della rispondenza alle direttive europee (e solo a queste) della normativa nazionale censurata, afferma: “59 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e la CEDU, il richiamo a quest'ultima effettuato dall'articolo 6 TUE imponga al giudice nazionale di dare diretta attuazione alle disposizioni di tale convenzione, nella fattispecie all'articolo 14 della medesima nonché all'articolo 1 del Protocollo n. 12, disapplicando la norma di diritto nazionale in conflitto, senza dovere previamente sollevare una questione di costituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale.

60 Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali, così come garantiti dalla CEDU e quali risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

61 Tale disposizione del Trattato UE consacra la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale i diritti fondamentali sono parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l'osservanza (v., segnatamente, sentenza del 29 settembre 2011, *Elf Aquitaine/Commissione*, C-521/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 112).

62 Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 3, TUE non disciplina il rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell'ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale.”

La Corte costituzionale, nella sentenza sopra citata, così completa le sue argomentazioni: “5.3.- Tuttavia, nell'attività di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti cui, come dianzi chiarito, anche in questo caso è chiamata questa Corte, rispetto alla tutela dell'interesse sotteso al parametro come sopra integrato prevale quella degli interessi antagonisti, di pari rango costituzionale, complessivamente coinvolti nella disciplina recata dalla disposizione censurata. In relazione alla quale sussistono, quindi quei preminenti interessi generali che giustificano il ricorso alla legislazione retroattiva.

Ed infatti, gli effetti di detta disposizione ricadono nell'ambito di un sistema previdenziale tendente alla corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate, anche in ossequio al vincolo imposto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ed assicura la razionalità complessiva del sistema stesso (sent. n. 172 del 2008),

impedendo alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri, e così garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali.

È ispirata, invero, ai principi di uguaglianza e di proporzionalità una legge che tenga conto della circostanza che i contributi versati in Svizzera siano quattro volte inferiori a quelli versati in Italia e operi, quindi, una riparametrazione diretta a rendere i contributi proporzionati alle prestazioni, a livellare i trattamenti, per evitare sperequazioni e a rendere sostenibile l'equilibrio del sistema previdenziale a garanzia di coloro che usufruiscono delle sue prestazioni.

...A differenza della Corte EDU, questa Corte, come dianzi precisato, opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è, quindi, tenuta a quel bilanciamento, solo ad essa spettante, che, nella specie, dà appunto luogo alla soluzione indicata.

E ciò anche considerando, a contrario, che una declaratoria che non fosse di infondatezza della questione, e che espungesse, quindi, la norma censurata dall'ordinamento, inciderebbe necessariamente sul regime pensionistico in esame, così contraddicendo non solo il sistema nazionale di valori nella loro interazione, ma anche la sostanza della decisione della Corte EDU di cui si tratta, che ha negato accoglimento alla domanda dei ricorrenti di riconoscimento del criterio di calcolo della contribuzione ad essi più favorevole.

Conclusivamente, la questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza in epigrafe deve essere dichiarata non fondata”.

Il contrasto con la sentenza della Corte europea del 31 maggio 2011, resa nel caso *Maggio ed altri c. Italia*¹¹ (secondo la quale con la censurata disposizione lo Stato italiano ha violato i diritti dei ricorrenti intervenendo in modo decisivo per garantire che l'esito del procedimento in cui esso era parte attraverso l'INPS gli fosse favorevole, senza che sussistessero impellenti motivi di interesse generale, e privando di rilievo, con lo stabilire la salvezza dei soli trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della legge, la prosecuzione del giudizio per un'intera categoria di persone che si trovavano nella posizione dei ricorrenti nel giudizio *a quo*), è radicale e consapevole e fa emergere nuovamente il *disagio* creato nel nostro ordinamento – a livello legislativo, giudiziario ed amministrativo – da alcune pronunce della Corte di Strasburgo che, come sottolineato dalla Corte costituzionale nei brani di motivazione sopra riportati, prescindono da un bilanciamento degli interessi particolari oggetto del giudizio con altri costituzionalmente protetti e di rilevanza generale.

1.2 Ambito e limiti di applicazione della CEDU nelle pronunce degli organi giurisdizionali dell'Unione europea

Fra le pronunce della Corte di giustizia UE che hanno fatto cenno o preso in considerazione disposizioni della Carta o della Convenzione europea, segnaliamo, in primo luogo, l'ordinanza 12 luglio 2012, C-466/11, con la quale la Corte, pronunciando la propria assoluta incompetenza a decidere della questione rimessa dal Tribunale di Brescia [nell'ambito di una controversia tra alcuni cittadini italiani e la Bundesrepublik Deutschland in merito alla loro domanda di risarcimento per i danni da essi subiti, durante la Seconda Guerra mondiale, in occasione della deportazione loro o delle persone nei cui diritti sono succeduti, per l'interpretazione

¹¹ Sentenza 31 maggio 2011 – *Maggio e altri c. Italia* (nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08), in Relazione al Parlamento per l'anno 2011, pagg. 49 e seguenti.

dell'articolo 28 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969: «A meno che un'intenzione diversa non si ricavi dal trattato o non risulti per altra via, le disposizioni di un trattato non obbligano una parte per quanto riguarda un atto o un fatto anteriore alla data di entrata in vigore del trattato medesimo rispetto a tale parte, o una situazione che aveva cessato di esistere a quella data», ha ribadito, anche con riferimento alle disposizioni della Carta di Nizza [“1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dei Trattati UE e FUE nonché degli articoli 17, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»)”], i limiti della propria giurisdizione in sede di rinvio:

“14 Anzitutto, occorre ricordare che dall'articolo 5, paragrafo 2, TUE si evince che l'Unione europea agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti e che qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

15 Peraltro, in base ad una giurisprudenza consolidata, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale fondato sull'articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell'Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite (v. sentenza del 5 ottobre 2010, *McB.*, C-400/10 PPU, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 51, nonché ordinanza del 14 dicembre 2011, *Boncea e a. e Budan*, C-483/11 e C-484/11, punto 32). In particolare, a norma dell'articolo 267 TFUE la Corte è incompetente a pronunciarsi in materia di interpretazione di norme di diritto internazionale che vincolano gli Stati membri, ma esulano dalla sfera del diritto dell'Unione (sentenza del 27 novembre 1973, *Vandeweghe e a.*, 130/73, Racc. pag. 1329, punto 2).

...18 Vero è che le competenze dell'Unione devono essere esercitate nel rispetto del diritto internazionale (v., per analogia, sentenze del 24 novembre 1992, *Poulsen e Diva Navigation*, C-286/90, Racc. pag. I-6019, punto 9, e del 21 dicembre 2011, *Air Transport Association of America e a.*, C-366/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 123). Pertanto, la Corte deve applicare il diritto internazionale e può verificarsi il caso che essa debba interpretare talune norme proprie di tale diritto, ma unicamente nella cornice delle competenze attribuite all'Unione da parte degli Stati membri.

19 Tuttavia, non c'è nulla che evidenzi che la situazione oggetto del procedimento principale possa rientrare nella sfera di applicazione del diritto dell'Unione né, pertanto, delle norme di diritto internazionale che possono incidere sull'interpretazione del diritto dell'Unione. Di conseguenza, la Corte non è competente ad interpretare e applicare le norme di diritto internazionale che il giudice del rinvio pensa di applicare a detta situazione.

...22 Anche ipotizzando che l'Unione possa interpretare le norme di diritto internazionale cui fa riferimento il giudice del rinvio, dall'articolo 28 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che vincola le istituzioni dell'Unione e fa parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione come norma di diritto internazionale consuetudinario (v., per analogia, sentenza del 25 febbraio 2010, *Brita*, C-386/08, Racc. pag. I-1289, punto 42), deriva che, in mancanza di una diversa intenzione, espressa nel trattato pertinente, le disposizioni di quest'ultimo non vincolano gli Stati contraenti per quanto riguarda un atto o un fatto precedente alla data della sua entrata in vigore.

...25 Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni della Carta di cui il giudice del rinvio chiede l'interpretazione, basti ricordare che, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni della medesima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Inoltre, in virtù del paragrafo 2 della medesima disposizione, la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati. Pertanto, la Corte è chiamata a interpretare, alla luce della Carta, il diritto dell'Unione

nei limiti delle competenze attribuite a quest'ultima (sentenza del 15 novembre 2011, Dereci e a., C-256/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

26 Orbene, poiché la situazione oggetto del procedimento principale non rientra nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione e, pertanto, la Corte non è competente al riguardo, le richiamate disposizioni della Carta non possono giustificare, di per sé, una nuova competenza”.

Sempre in materia di competenza degli organi giurisdizionali dell'UE, si segnala l'ordinanza 3 luglio 2012, T-201/12, con la quale il Tribunale, decidendo su un ricorso con il quale si chiedeva che il Tribunale constatasse che la Corte europea dei diritti dell'uomo si era illegalmente astenuta dal pronunciarsi sul ricorso presentato in data 16 marzo 2009, ha ritenuto:

“6 Le competenze del Tribunale sono quelle enumerate all'art. 256 TFUE, come precisate dall'art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e dall'art. 1 dell'allegato di detto Statuto. Ai sensi di tali disposizioni il Tribunale è competente unicamente a conoscere dei ricorsi proposti ai sensi dell'art. 265 TFUE, al fine di far constatare che il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione, la Banca centrale europea, nonché gli organi e organismi dell'Unione, si sono astenuti dal pronunciarsi in violazione del Trattato.

7 Nella fattispecie, risulta che la giurisdizione alla quale la carenza è attribuita non è né un'istituzione, né un organo e neppure un organismo dell'Unione.

8 Dalle considerazioni che precedono consegue che il presente ricorso deve essere respinto per incompetenza manifesta, senza che sia necessario notificarlo alla parte convenuta”.

In tema di tutela effettiva, il Tribunale, con ordinanza 14 febbraio 2012, T-319/08, ha deciso:

“28 Non infirma tale conclusione l'argomento del ricorrente attinente al suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. A tale proposito, il fatto che, con la citata sentenza AJD Tuna, la Corte abbia dichiarato invalido il regolamento n. 530/2008, non può essere rilevante per la ricevibilità del ricorso presentato dal ricorrente nel caso di specie, nei limiti in cui tale sentenza verte sul merito del diritto.

29 Certamente, i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti loro dall'ordinamento giuridico dell'Unione (sentenze della Corte Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 39, e del 1° aprile 2004, Commissione/Jégo-Quérel, C-263/02 P, Racc. pag. I-3425, punto 29). Infatti, il diritto a siffatta tutela costituisce un principio giuridico generale che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato anche sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, poi ribadito all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2007, C 303, pag. 1), alla quale l'articolo 6, paragrafo 1, TUE ha riconosciuto valore identico a quello dei Trattati (v., in tal senso, sentenza della Corte del 13 marzo 2007, Unibet, C-432/05, Racc. pag. I-2271, punto 37). Tuttavia, l'invocazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non può condurre a rimettere in discussione i requisiti previsti dall'articolo 230 CE, senza che si eccedano le competenze attribuite dai Trattati ai giudici dell'Unione (sentenze della Corte Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 44, e del 10 settembre 2009, Commissione/Ente per le Ville vesuviane e Ente per le Ville vesuviane/Commissione, C-445/07 P e C-455/07 P, Racc. pag. I-7993, punto 65, e v., in tal senso, ordinanza Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e a./Commissione, cit., punto 49).

30 Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile senza che sia necessario esaminare se il regolamento impugnato riguardi direttamente il ricorrente”.

In riferimento all'articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge n. 40 del 2010, convertito nella legge n. 73 del 2010, ed alla ivi manifestata esigenza di « *contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ... sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione*», la Corte di Lussemburgo ha statuito che « *il diritto dell'Unione, in particolare il principio del divieto dell'abuso di diritto, l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, le libertà garantite dal Trattato FUE, il principio di non discriminazione, le norme in materia di aiuti di Stato nonché l'obbligo di garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in un procedimento come quello principale, vertente sulla fiscalità diretta, all'applicazione di una disposizione nazionale che prevede l'estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria, mediante pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia, qualora tali procedimenti traggano origine da ricorsi proposti in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di tale disposizione e l'amministrazione finanziaria sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio*» (ord. 29 marzo 2012, C-529/10 e C-500/10; sentenza 29 marzo 2012, 3M Italia, C-417/10).

In un giudizio sulla legittimità di una decisione della Commissione UE che contestava ad alcune società l'infrazione unica e continuata dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, estesa all'intero territorio dello Spazio economico europeo [consistente in accordi e pratiche relativi alla ripartizione e stabilizzazione dei mercati, a quote di mercato e quote di vendita per un prodotto da esse trattato, al coordinamento e all'attuazione di svariati aumenti di prezzo, al concordare prezzi minimi, alla ripartizione dei clienti e allo scambio di informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza], il Tribunale, con sentenza 13 dicembre 2012, T-103/08, sulle domande proposte per la eliminazione/riduzione dell'ammenda, ha premesso il richiamo al « *principio di presunzione d'innocenza, quale risulta in particolare dall'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, il quale fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza della Corte, sono oggetto di tutela nell'ordinamento giuridico dell'Unione*», decidendo che: « *151 Di conseguenza spetta alla parte o all'autorità che asserisce l'esistenza di un'infrazione alle regole sulla concorrenza l'onere di provarne l'esistenza, e incombe all'impresa o all'associazione di imprese che deducono un argomento di difesa contro l'esistenza di un'infrazione a dette regole l'onere di provare che le condizioni per l'applicazione della regola cui attiene tale mezzo di difesa sono soddisfatte, cosicché l'autorità in parola dovrà ricorrere ad altri elementi di prova*».¹²

La Corte di giustizia, di norma, nel pronunciarsi sui diritti fondamentali, esamina in parallelo le norme della Carta e quelle della Convenzione e, una volta verificata la corrispondenza fra le tutele, decide in espresso riferimento alle disposizioni della Carta.

Questo metodo di giudizio è espressamente manifestato nella sentenza 6 novembre 2012, C-199/11, emessa su questione pregiudiziale sollevata da Autorità giudiziaria belga avente ad oggetto il problema della rappresentanza giuridica della Commissione UE [« *La [Carta] al suo articolo 47 e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo [e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la "CEDU") al suo articolo 6, paragrafo 1, garantiscono a tutti il diritto ad un processo equo e il rispetto del principio ad esso connesso secondo cui nessuno può essere giudice in una propria causa. Si pone la questione se con questo*

¹² Sul principio della «presunzione di innocenza» si veda, fra l'altro, la sentenza del Tribunale 3 marzo 2011, T-110/07 (nella Relazione per l'anno 2011 pag. 32).

principio sia compatibile il fatto che la Commissione, in una prima fase, intervenga come autorità garante della concorrenza e sanzioni il comportamento censurato, ossia l'intesa, in quanto integrante una violazione dell'articolo 81 CE, attualmente articolo 101 TFUE, dopo aver svolto essa stessa un'indagine in merito, e successivamente, in una seconda fase, prepari il procedimento per il risarcimento del danno dinanzi ad un giudice nazionale e decida di avviarlo, mentre lo stesso membro della Commissione è responsabile per entrambe le questioni, che sono collegate tra loro, tanto più che il giudice nazionale adito non può discostarsi dalla decisione sanzionatoria"]; a chiarimento del suo orientamento, la Corte ha affermato che:

“46 Occorre rammentare, al riguardo, che il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, che è attualmente sancito dall'articolo 47 della Carta (v. sentenza del 22 dicembre 2010, DEB, C-279/09, Racc. pag. I-13849, punti 30 e 31; ordinanza del 1° marzo 2011, Chartry, C-457/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25, nonché sentenza del 28 luglio 2011, Samba Diouf, C-69/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49).

47 Detto articolo 47 garantisce, nell'ordinamento dell'Unione, la tutela conferita dall'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Occorre pertanto riferirsi unicamente a questa prima disposizione (sentenza dell'8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C-386/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 51)”.

Anche nella sentenza 6 settembre 2012, C-619/12, la Corte di giustizia ha constatato che: “52 Per quanto attiene al diritto a un equo processo, al quale la questione sollevata fa riferimento, occorre rammentare che tale diritto risulta dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ed è stato riaffermato all'articolo 47, secondo comma, della Carta, che corrisponde, come emerge dalle spiegazioni relative a tale articolo, all'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (v. sentenza del 22 dicembre 2010, DEB, C-279/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32).

53 Orbene, a tale proposito, la Corte ha dichiarato che il rispetto del diritto a un equo processo impone che qualsivoglia decisione giudiziaria sia motivata, e ciò al fine di consentire al convenuto di comprendere le ragioni per le quali è stato condannato e di proporre ricorso contro tale decisione in maniera utile ed effettiva (v., in tal senso, sentenza ASML, cit., punto 28).

54 Ne consegue che il giudice dello Stato membro richiesto può considerare, in linea di principio, che una decisione emessa in contumacia che non esamini l'oggetto, il fondamento, nonché la fondatezza del ricorso costituisca una limitazione di un diritto fondamentale nell'ordinamento giuridico di tale Stato membro”; per decidere in riferimento alla Carta: “dichiarando che l'articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, al quale fa rinvio l'articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento, dev'essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro richiesto non può rifiutare, in forza della clausola relativa all'ordine pubblico, l'esecuzione di una decisione giudiziaria emessa in contumacia e che dirime una controversia nel merito, che non contiene un disamina né dell'oggetto né del fondamento del ricorso ed è priva di qualsiasi argomento sulla fondatezza di quest'ultimo, a meno che non ritenga, in esito ad una valutazione globale del procedimento e considerate tutte le circostanze pertinenti, che tale decisione comporti una lesione manifesta e smisurata del diritto del convenuto a un equo processo, sancito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta, a causa dell'impossibilità di proporre ricorso contro tale decisione in maniera utile ed effettiva”.

Fanno riferimento al diritto ad un equo processo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione ed all'articolo 47 della Carta, le sentenze 8 novembre 2012, C-165/11 e 19 dicembre 2012, C-325/11. La sentenza 27 giugno 2012, T-439/07, è particolarmente interessante perché riafferma l'operatività del diritto di difesa anche nei confronti dei procedimenti aperti dalla Commissione: “171 Va ricordato che, sebbene l'articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della CEDU disponga che,

«[i]n particolare, ogni accusato ha diritto a (...) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico», emerge tuttavia da una giurisprudenza costante che la Commissione non è un tribunale ai sensi di tale disposizione (sentenze della Corte del 29 ottobre 1980, *van Landewyck e a./Commissione*, 209/78-215/78 e 218/78, *Racc. pag. 3125, punto 81*, e del 7 giugno 1983, *Musique Diffusion française e a./Commissione*, 100/80-103/80, *Racc. pag. 1825, punto 7*).

172 Secondo una giurisprudenza altrettanto costante, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto, dei quali il giudice dell'Unione garantisce l'osservanza (parere della Corte 2/94, del 28 marzo 1996, *Racc. pag. I-1759, punto 33*, e sentenza della Corte del 29 maggio 1997, *Kremzow*, C-299/95, *Racc. pag. I-2629, punto 14*). A tal fine, la Corte e il Tribunale si ispirano alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato e aderito. La CEDU riveste, a questo proposito, un significato particolare (sentenze della Corte del 15 maggio 1986, *Johnston*, 222/84, *Racc. pag. 1651, punto 18*, e *Kremzow*, *cit.*, punto 14). Peraltro, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, UE, l'Unione europea rispetta i diritti fondamentali quali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

173 Di conseguenza, occorre esaminare se, alla luce di tali considerazioni, la Commissione abbia violato il principio fondamentale dell'ordinamento giuridico comunitario che impone il rispetto dei diritti della difesa (sentenza della Corte del 9 novembre 1983, *Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione*, 322/81, *Racc. pag. 3461, punto 7*), non offrendo alle ricorrenti la possibilità di interrogare direttamente il sig. A.P. in qualità di testimone”.

Un richiamo puntuale alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo si rinviene nella sentenza 5 giugno 2012, C-489/10, della Corte di giustizia, per motivare la decisione assunta circa la mancanza di natura “penale” per le sanzioni di cui all'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento n. 1973/2004, consistenti nell'escludere un agricoltore dal beneficio dell'aiuto per l'anno a titolo del quale ha presentato una falsa dichiarazione: “36 La natura amministrativa delle misure previste dall'articolo 138, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento n. 1973/2004 non è rimessa in discussione dall'esame della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa alla nozione di «procedura penale», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Protocollo n. 7, disposizione alla quale fa riferimento il giudice del rinvio.

37 Secondo tale giurisprudenza, a tale riguardo sono pertinenti tre criteri. Il primo consiste nella qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto nazionale, il secondo nella natura dell'illecito e il terzo nella natura e nel grado di severità della sanzione in cui l'interessato rischia di incorrere (v., in particolare, Corte eur. D.U., sentenze *Engel e altri c. Paesi Bassi* dell'8 giugno 1976, serie A, n. 22, §§ 80-82, nonché *Zolotoukhine c. Russia* del 10 febbraio 2009, ricorso n. 14939/03, §§ 52 e 53).

38 Riguardo al primo criterio, occorre rilevare che le misure previste dall'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento n. 1973/2004 non sono considerate di natura penale dal diritto dell'Unione, il quale dev'essere assimilato, nella specie, al «diritto nazionale» ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo”.

Fra le decisioni assunte dalla Corte di giustizia nei confronti di altri Stati membri, con l'affermazione di principi suscettibili di regolare anche questioni che interessano il nostro Paese, si segnalano:

- in materia di ricongiungimento familiare, la sentenza 6 dicembre 2012, cause riunite C-356/11 e 357/11, su domande di pronuncia pregiudiziale poste da

Autorità giudiziaria finlandese, ove si legge che: “75 *Infine, occorre ricordare che, come risulta dal considerando 2 della direttiva 2003/86, quest’ultima riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta* [(2) Le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l’obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare nell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»].

76 *L’articolo 7 della Carta, che contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti dall’articolo 8, paragrafo 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Tale disposizione della Carta deve inoltre essere letta in combinato disposto con l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del bambino, sancito dall’articolo 24, paragrafo 2, della Carta medesima, tenendo conto parimenti della necessità per il bambino di intrattenere regolarmente rapporti personali con i due genitori, necessità affermata dal paragrafo 3 del medesimo articolo (v. sentenze Parlamento/Consiglio, cit., punto 58, e del 23 dicembre 2009, Detiček, C-403/09 PPU, Racc. pag. I-12193, punto 54).*

77 *L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 non può essere interpretato e applicato in modo che tale applicazione violi i diritti fondamentali enunciati nelle succitate disposizioni della Carta.*

78 *Infatti, gli Stati membri sono tenuti non solo a interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione, ma anche a fare in modo di non basarsi su un’interpretazione di norme di diritto derivato che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione (v. citate sentenze Parlamento/Consiglio, punto 105, e Detiček, punto 34).”*

- in materia di status di rifugiato, la sentenza 5 settembre 2012, cause riunite C-71/11 e C- 99/11, su pronuncia pregiudiziale richiesta da Autorità giudiziaria tedesca, ove la Corte ha fondato la propria decisione facendo riferimento alle parallele disposizioni in materia dettate dalla Carta e dalla Convenzione:

“53 *L’articolo 9 della direttiva definisce gli elementi che consentono di considerare degli atti come una persecuzione. Al riguardo, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, richiamato dal giudice del rinvio nelle prime due questioni, precisa che gli atti pertinenti devono essere «sufficientemente gravi», per la loro natura o la loro reiterazione, da rappresentare una «violazione grave dei diritti umani fondamentali», in particolare dei diritti assoluti per i quali, in forza dell’articolo 15, paragrafo 2, della CEDU, non è ammessa deroga.*

...55 *L’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva aggiunge che i motivi di persecuzione, tra cui quello della «religione» definito all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della stessa, devono essere collegati agli atti di persecuzione.*

56 *Il diritto alla libertà di religione sancito dall’articolo 10, paragrafo 1, della Carta corrisponde al diritto garantito dall’articolo 9 della CEDU.*

57 *La libertà di religione rappresenta uno dei cardini di una società democratica e costituisce un diritto umano fondamentale. La violazione del diritto alla libertà di religione può presentare una gravità tale da essere assimilata ai casi contemplati all’articolo 15, paragrafo 2, della CEDU, cui fa riferimento, a titolo indicativo, l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva per determinare quali atti in particolare devono essere considerati alla stregua di una persecuzione”.*

2. L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI PRINCIPI E ALLE NORME DELLA CEDU

2.1 I principi e le norme della Convenzione nella giurisprudenza della Corte costituzionale

La Corte costituzionale, a parte lo scostamento dall'orientamento della Corte europea di cui alla sentenza n. 264 del 2012¹³, ha fatto spesso riferimento ai principi della Convenzione, come interpretati dalla Corte nelle sue pronunce.

Per l'anno in rassegna, particolarmente rilevante è l'ordinanza del 7 giugno 2012, n. 150, che ha rimesso gli atti al giudice *a quo* per un riesame della questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, terzo comma, 9, primo e terzo comma, e 12, primo comma, della legge 19 febbraio 2004 n. 40, nella parte in cui vietano il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistite di tipo eterologo, stabilendo sanzioni per chiunque utilizzi a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente; escludono, in caso di ricorso alla inseminazione eterologa, il disconoscimento di paternità allorché il consenso del coniuge o convivente sia ricavabile da atti concludenti; prevedono che il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi, in riferimento agli articoli 2, 3, 29, 31, 32 Cost. e, in relazione agli articoli 8 e 14 CEDU, all'articolo 117, primo comma, Cost., *“a seguito della sentenza 3 novembre 2011¹⁴ con cui la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha fornito una diversa interpretazione - rispetto a quella seguita sullo stesso caso dalla prima sezione della stessa corte e posta a fondamento delle questioni di costituzionalità - in ordine alla compatibilità con la Cedu di una normativa nazionale che escluda la tecnica della inseminazione eterologa”*.

In motivazione, la Corte ricorda *“che la sopravvenienza della sentenza della Grande Camera impone di ricordare che la giurisprudenza di questa corte è costante nell'affermare che la questione dell'eventuale contrasto della disposizione interna con la norme della Cedu va risolta, per quanto qui interessa, in base al principio in virtù del quale il giudice comune, al fine di verificarne la sussistenza, deve avere riguardo alle «norme della Cedu, come interpretate dalla Corte di Strasburgo» (tra le molte, sentenza n. 236 del 2011, richiamando le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, id., 2008, I, 39, e tutte le successive pronunce che hanno ribadito detto orientamento), «specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione» (da ultimo, sentenza n. 78 del 2012), poiché il «contenuto della convenzione (e degli obblighi che da essa derivano) è essenzialmente quello che si trae dalla giurisprudenza che nel corso degli anni essa ha elaborato» (per tutte, sentenze n. 311 del 2009, id., 2010, I, 1073, e n. 236 del 2011), occorrendo rispettare «la sostanza» di tale giurisprudenza, «con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi» (ex plurimis, sentenze n. 236 del 2011 e n. 317 del 2009, id., 2010, I, 359), ferma la verifica, spettante a questa corte, della «compatibilità della norma Cedu, nell'interpretazione del giudice cui tale compito è stato espressamente attribuito dagli Stati membri, con le pertinenti norme della Costituzione» (sentenza n. 349 del 2007, cit.; analogamente, tra le più recenti, sentenze n. 113 del 2011, e n. 303 del 2011, id., 2012, I, 717);*

¹³ *Infra* paragrafo 1.1.

¹⁴ Sentenza 3 novembre 2011, sul caso *S.H. c. Austria* (ricorso n. 57813/00), in materia di fecondazione eterologa, con la quale la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, in sede di riesame della sentenza del 1° aprile 2010, ha dichiarato non sussistente la violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione.

...che, alla luce di siffatti principi, la diversa pronuncia della grande camera in ordine all'interpretazione accolta dalla sentenza della prima sezione, espressamente richiamata dai rimettenti — operata all'interno dello stesso giudizio nel quale è stata resa quest'ultima pronuncia — incide sul significato delle norme convenzionali considerate dai giudici a quibus e costituisce un novum che influisce direttamente sulla questione di legittimità costituzionale così come proposta;

che siffatta conclusione si impone: in primo luogo, perché costituisce l'ineludibile corollario logico-giuridico della configurazione offerta da questa corte in ordine al valore ed all'efficacia delle sentenze del giudice europeo nell'interpretazione delle norme della Cedu che, come sopra precisato, i rimettenti hanno correttamente considerato, al fine di formulare le censure in esame; in secondo luogo, in quanto una valutazione dell'incidenza sulle questioni di legittimità costituzionale del novum costituito dalla sentenza della grande camera (la cui rilevanza è, peraltro, resa palese anche dall'approfondita lettura, significativamente divergente, offertane dalle parti nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza pubblica) svolta per la prima volta da questa corte, senza che su di essa abbiano potuto interloquire i giudici a quibus, comporterebbe un'alterazione dello schema dell'incidentalità del giudizio di costituzionalità, spettando anzitutto ai rimettenti accertare, alla luce della nuova esegesi fornita dalla corte di Strasburgo, se ed entro quali termini permanga il denunciato contrasto”.

L'importanza dell'ordinanza in esame è data dalla valorizzazione – per la prima volta in termini così espliciti – della giurisprudenza della Corte EDU quale fonte di possibile modificazione non solo dell'interpretazione ma anche del contenuto stesso della disposizione sottoposta all'esame di costituzionalità.

Si menzionano, infine, anche:

- la sentenza del 3 maggio 2012 n. 111, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell'articolo 145, comma 1, d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private), nella parte in cui subordina la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza di sinistro stradale, al decorso del c.d. *spatium deliberandi* di novanta giorni in capo all'assicuratore, in riferimento all'articolo 117, primo comma, Cost. ed in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione;

- la sentenza 12 ottobre 2012 n. 230, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità dell'articolo 673 c.p.p. nella parte in cui non prevede come ipotesi di revoca della sentenza di condanna (o di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti) il mutamento giurisprudenziale - intervenuto con decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione - in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge penale come reato. In motivazione, la Corte osserva che, malgrado l'articolo 7 paragrafo 1 della CEDU debba considerarsi comprensivo tanto del diritto di produzione legislativa che del diritto di formazione giurisprudenziale, ciò nondimeno non solo il principio convenzionale di legalità penale risulta meno comprensivo di quello accolto dall'articolo 25, secondo comma, Cost., che demanda il potere di normazione in materia penale - in quanto incidente sui diritti fondamentali dell'individuo, e segnatamente sulla libertà personale - all'istituzione che costituisce la massima espressione della rappresentanza politica, cioè al Parlamento, ma che, a precludere una meccanica trasposizione nell'ordinamento interno della postulata equiparazione tra legge scritta e diritto di produzione giurisprudenziale, risulta assorbente la considerazione che la Corte europea non ha mai, fino ad oggi, enunciato il corollario che, in base all'articolo 7, paragrafo 1, della CEDU, un mutamento di giurisprudenza in senso favorevole al reo imponga la rimozione delle sentenze di condanna passate in giudicato contrastanti col nuovo indirizzo;

- le ordinanze del 7 marzo 2012, n. 43, e del 18 aprile 2012, n. 63, di manifesta infondatezza/inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 3, legge 5 dicembre 2005 n. 251, nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione, in riferimento all'articolo 117, primo comma, Cost., in relazione all'articolo 7 CEDU;

- la sentenza 26 gennaio 2012, n. 15, che ha giudicato infondata la questione di legittimità della norma interpretativa di cui all'articolo 12, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (nella parte in cui stabilisce che l'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps), ritenendo che il Legislatore avesse bene operato nell'ambito del margine di intervento riconosciutogli dalla sentenza della Corte EDU 7 giugno 2011, in causa *Agrati ed altri c. Italia*¹⁵, come valutata anche dalla sentenza della stessa Corte costituzionale n. 257 del 2011¹⁶, atteso che: *“Nella fattispecie, la norma censurata si è limitata ad enucleare una delle possibili opzioni ermeneutiche dell'originario testo normativo, peraltro già fatta propria da parte consistente della giurisprudenza di merito; il contrasto insorto sul tema è stato esaminato anche dalla Corte di cassazione che, secondo l'orientamento più recente (Cass., sez. un., 24 maggio 2011, n. 17076, cit.), si è uniformata alla soluzione prescelta dal legislatore; tale soluzione ha superato una situazione di oggettiva incertezza, contribuendo così a realizzare principi d'indubbio interesse generale e di rilievo costituzionale, quali sono la certezza del diritto e l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.*

Che poi il perseguimento di tali risultati abbia avuto riflessi anche sul gettito contributivo dell'Inps costituisce circostanza indiretta e di mero fatto, non idonea ad incidere sulla legittimità dell'intervento legislativo”.

2.2 I principi e le norme della Convenzione nella giurisprudenza di legittimità

La giurisprudenza della Corte di cassazione – civile e penale – che si è riferita ai principi della Convenzione ed ai corrispondenti principi della Carta (menzionando indifferentemente gli uni e/o gli altri) è consistente e connessa alle più disparate materie.

2.2.1 Eccessiva durata dei processi

Cass. 3 dicembre 2012, n. 21652, ha statuito che *“alla luce del disposto dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, devono ritenersi esclusi dal novero dei soggetti legittimati ad agire per l'equa riparazione ai sensi dell'art. 2 l. 89/01, per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, gli enti pubblici e, in generale, ogni ente o articolazione amministrativa pubblica che, in quanto tale, detiene o esercita un pubblico potere”* (nella specie, la suprema Corte ha escluso la configurabilità del diritto all'equa riparazione, per l'eccessiva durata di un giudizio proposto nei suoi confronti dinanzi al Tar, in capo

¹⁵ Ricorsi nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09 — La sentenza, nella traduzione in italiano, è consultabile attraverso il link:

http://www.governo.it/Presidenza/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/pronunce/sentenze/2011/traduzione/Traduzione%20sentenza%20Agrati_ed_altri.pdf

¹⁶ Sentenza del 19 settembre 2011, disponibile attraverso il link: <http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0257s-11.html>

alla gestione liquidatoria di alcune unità sanitarie locali, in quanto costituente articolazione amministrativa della regione);¹⁷

Cass. 13 aprile 2012, n. 5924, 28 maggio 2012, n. 8468, le quali hanno ribadito che, ai fini della determinazione della durata ragionevole di un processo instaurato ai sensi della legge “Pinto”, la durata complessiva dei due gradi di giudizio (in corte di appello e in cassazione) dev’essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni (incluso quello di sessanta giorni previsto per la proposizione del ricorso per cassazione), termine compatibile con le indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo;

Cass. 28 maggio 2012, n. 8471, secondo cui i criteri di liquidazione applicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purché motivate e non irragionevoli (la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a euro 1.000,00 per quelli successivi)¹⁸;

Cass. 24 settembre 2012, n. 16212, ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 89 del 2001, devono essere escluse le controversie tra il cittadino e il fisco aventi ad oggetto provvedimenti impositivi, dal momento che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto meritevoli di tutela i diritti e i doveri di carattere “civile”, ovvero di natura privatistica, e non le obbligazioni di natura pubblicistica;

Cass., ord. 3 ottobre 2012, n. 16820, ha rimesso al primo presidente della Corte di cassazione, per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite, *“la questione se, ai fini della valutazione della ragionevolezza o meno della durata del processo per equa riparazione ex art. 2 ss. l. 89/01 e, in generale, del procedimento nel quale si assume essersi verificata la violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, debba o no computarsi anche la durata del processo esecutivo promosso in ragione del ritardo dell’amministrazione nel pagamento dell’indennizzo dovuto in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto di condanna pronunciato dalla corte d’appello ai sensi dell’art. 3 citata l. 89/01, ovvero, più in generale, la durata del processo esecutivo promosso per l’attuazione della situazione giuridica soggettiva di vantaggio fatta valere con esito positivo nel procedimento presupposto”*.

2.2.2 Stranieri

Cass., ord. 26 giugno 2012, n. 10665, ha statuito il diritto dell’immigrato senza permesso di soggiorno all’assegno di invalidità civile di cui all’articolo 13 della legge n. 118 del 1971, in applicazione dell’articolo 14 CEDU;

Cass., ord. 20 settembre 2012, n. 15981, ha riconosciuto il diritto del rifugiato al relativo *status* ed alla protezione internazionale in conseguenza delle discriminazioni cui sarebbe soggetto nel Paese di origine a causa della sua omosessualità;

Cass. 15 marzo 2012, n. 4184, ha negato – richiamando sia Corte costituzionale n. 138/2010 sia Corte EDU 24 giugno 2010, caso *Schalk e Kopf c. Austria* ed il margine di apprezzamento da queste pronunce riconosciuto al legislatore nazionale – la trascrivibilità nei registri di stato civile del matrimonio fra omosessuali contratto all’estero, ritenendo non sussistere, allo stato attuale della nostra legislazione, il denunciato contrasto con gli articoli 9 Carta di Nizza; 8 e 14 CEDU; 2, 3 e 10, comma secondo, Cost.

¹⁷ In termini, Cass. 29 novembre 2012, n. 21326.

¹⁸ Sulla quantificazione del danno si vedano anche Cass. 6 settembre 2012, n. 14974, e 27 novembre 2012, n. 21051.

2.2.3 Diritto di cronaca e diritto ai dati personali

Cass. pen. Sez. V, 23 ottobre 2012, n. 41249, sul diritto del giornalista di manifestare liberamente il proprio pensiero, ai sensi dell'articolo 21 Cost. e dell'articolo 10 della Convenzione, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle sentenze 2 aprile 2009, *Kydonis c. Grecia*; 17 luglio 2008, *Riolo c. Italia*; 22 aprile 2010, *Fatallayev c. Azerbaigian*; 6 dicembre 2007, *Katrami c. Grecia*; 16 aprile 2009, *Egeland and Hanseid*;

Cass. 5 aprile 2012, n. 5525, sul diritto al trattamento dei dati personali, tutelato dagli articoli 21 e 2 Cost. e dall'articolo 8 Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., quale diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni che, spettando a "chiunque" (d.lgs. n. 196 del 2003, art. 1) e ad "ogni persona" (art. 8 Carta), nei diversi contesti ed ambienti di vita, "concorre a delineare l'assetto di una società rispettosa dell'altro e della sua dignità in condizioni di eguaglianza" (così Cass., 4 gennaio 2011, n. 186; Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-12-2012) 30 gennaio 2013, n. 4694).

2.2.4 Processo civile

Cass. 7 maggio 2012, n. 6892, sulla perentorietà dei termini processuali per la notifica degli atti, esclusa per quel che concerne l'articolo 3 della legge n. 89/01 con richiamo al "principio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU in via di interpretazione dell'art. 6.1 della CEDU (il cui rispetto è imposto al giudice nazionale dall'art. 117 Cost.), secondo cui il diritto di accesso ai Tribunali ed alle Corti implica l'esigenza, nell'applicare le regole della procedura dettate dalle norme di legge interne, di evitare che un'interpretazione troppo formalista impedisca, in effetti, l'esame del merito dei ricorsi; principio tanto più rilevante nel caso in esame, in cui la Corte territoriale aveva in un primo momento accolto l'istanza del ricorrente di concessione di un nuovo termine per la notifica, ed a seguito di ciò l'Amministrazione si era costituita formulando anche (oltre alla eccezione di improcedibilità) le proprie deduzioni specifiche nel merito della domanda";

Cass. 8 febbraio 2012, n. 1850, che ha fatto applicazione dei principi del giusto processo ex articolo 6 CEDU e 111 Cost. [che "ostano all'emanazione, nella materia civile, di norme con effetti retroattivi incidenti sui processi già in corso, salvo che per ragioni imperative d'interesse generale, in violazione del principio del giusto processo sotto il profilo della parità delle parti, da ritenere leso a causa di un intervento del legislatore diretto ad imporre una determinata soluzione ad una circoscritta e specifica categoria di controversie"] in tema di *dies a quo* del termine prescrizione, pervenendo alla riaffermazione del principio di diritto: "il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni dal 1 gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11. 27";

Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4268, e 18 giugno 2012, n. 9993, che hanno ritenuto legittima la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 380 ter, ultimo comma, c.p.c., del procedimento di regolamento di competenza, senza che ciò contrasti con l'articolo 6 CEDU, "atteso che il principio, posto da tale norma, della pubblicità del giudizio, pur costituendo un cardine dell'ordinamento democratico, non trova applicazione assoluta, potendo ben essere limitato anche nell'interesse della giustizia, laddove esigenze particolari, quale appunto quella concernente la celerità della decisione, lo giustificano";